

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1049 DEL 19/06/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 23-BIS, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 AVENTE AD OGGETTO L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ALLA FONDAZIONE "SCUOLA DI SANITÀ PUBBLICA".

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1096/26

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota datata 24 marzo 2026 (numero FSSP/0995 e registrata al numero 28630 del protocollo dell'Azienda in pari data) la Fondazione "Scuola di sanità pubblica", Ente strumentale di diritto privato della Regione del Veneto, ha chiesto l'assegnazione temporanea e a tempo pieno della durata di tre anni, dal 27 giugno 2026 al 26 giugno 2029 (compreso), del dott. Enrico BURTIROCCO, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. in qualità di assistente amministrativo, richiamando – in particolare – le esigenze di funzionamento dell'Ente assegnatario nell'ambito della scuola di formazione specifica in medicina generale;
- la richiesta fa seguito a un precedente periodo di assegnazione del medesimo dipendente presso la Fondazione, intercorso tra il 15 aprile 2019 e il 26 giugno 2026 in forza di precedenti convenzioni stipulate (da ultima, la convenzione della quale si è dato atto con deliberazione n. 1121 del 21 giugno 2024);
- la nuova richiesta della Fondazione è stata riscontrata dall'Azienda con nota numero 47554 del 20 maggio 2026, con la quale è stato espresso il parere favorevole all'assegnazione del dipendente ed è stata trasmessa alla Fondazione la proposta di stipula del testo della relativa convenzione di protocollo d'intesa come da documento allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
- con dichiarazione pervenuta al numero 50888 del protocollo il giorno 28 maggio 2026 è stata acquisita la disponibilità del dott. Enrico BURTIROCCO all'assegnazione temporanea della quale trattasi;
- con comunicazioni del 28 maggio 2026 (acquisita con il numero 51112 al protocollo dell'Azienda il giorno seguente) la Fondazione ha confermato l'approvazione del testo della convenzione disciplinante il protocollo d'intesa dell'assegnazione e ha precisato la misura del compenso aggiuntivo a proprio carico derivante dall'assegnazione temporanea del dipendente.

Considerato che:

- l'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che *"Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni [...] possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime"*;
- il successivo comma 8 del medesimo articolo prevede che *"Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera"*;
- in tema di durata complessiva delle modalità dell'assegnazione temporanea dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni si richiama il parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (numero 59909 del 24 dicembre 2013) con il quale si precisa che il termine triennale previsto all'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le integrazioni sin qui intervenute) non esclude la possibilità del rinnovo

alla scadenza, anche successivamente al triennio, previa rivalutazione del fabbisogno dell'ente distaccatario e delle esigenze organizzative dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.

Dato atto che:

- la Fondazione assume l'obbligo di integrale rimborso del trattamento economico ed accessorio corrisposto dall'Azienda al dipendente durante il periodo dell'assegnazione temporanea, pertanto dall'adozione del provvedimento non derivano oneri effettivi a carico del bilancio dell'Azienda.

Visto e richiamato:

- l'articolo 30 – comma 2-*sexies* – e l'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le integrazioni sin qui intervenute);
- il parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, numero 59909 del 24 dicembre 2013.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere sulla richiesta pervenuta dalla Fondazione "Scuola di sanità pubblica" con la nota in premessa indicata avente ad oggetto l'assegnazione temporanea a tempo pieno del dott. Enrico BURTIROCCO agli Uffici della Fondazione dal 27 giugno 2026 e fino al 26 giugno 2029 (compreso).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per i conseguenti adempimenti di gestione del rapporto di lavoro, la convenzione disciplinante le condizioni del protocollo d'intesa tra questa Azienda U.L.S.S. e la Fondazione "Scuola di sanità pubblica" di disciplina dell'assegnazione temporanea a tempo pieno del dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. dott. Enrico BURTIROCCO – in qualità di assistente amministrativo - agli Uffici della Fondazione con effetto dal 27 giugno 2026 e fino al 26 giugno 2029 (compreso), come da testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di delegare l'esecuzione del presente provvedimento all'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane";
3. di precisare che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri effettivi a carico del bilancio dell'Azienda, in quanto la spesa che transita sui conti del personale è oggetto di integrale rimborso da parte della Fondazione "Scuola di sanità pubblica", secondo quanto previsto dall'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dal testo del protocollo d'intesa del quale trattasi;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.
- 5.

CONVENZIONE

PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ART. 23-BIS, COMMI 7 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001

tra

l'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana, Codice Fiscale e Partita IVA 00913430245, con sede a Bassano del Grappa (VI), in via dei Lotti, 40, rappresentata dal dott. Giovanni Carretta, nato a Padova il giorno 11 novembre 1970, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante della suddetta Azienda;

e

la Fondazione "SSP - Scuola di sanità pubblica", Partita IVA 04888490283 e Codice Fiscale 92088920282, con sede a Padova, Passaggio L. Gaudenzio n. 1, rappresentata dal prof. Alfredo Guglielmi nato a ***** il giorno *****, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente della suddetta Fondazione.

Premesso che:

- *già dall'anno 2019 tra le parti sottoscriventi è stata instaurata una collaborazione istituzionale per il supporto della Fondazione nell'espletamento delle attività amministrative connesse all'organizzazione della formazione specifica in medicina generale (assegnata dalla Regione del Veneto alla Fondazione fin dall'anno accademico 2018-2019 come da deliberazione della Giunta regionale n. 1763 del 19/11/2018 e successivi provvedimenti attuativi);*

- *con precedenti convenzioni disciplinanti i protocolli d'intesa tra le parti, è stato evidenziato lo specifico interesse delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale a contribuire allo sviluppo della potenzialità progettuale ed operativa della Fondazione in modo da ottimizzare la formazione dei propri professionisti e operatori e dare prestigio agli interventi formativi anche quale veicolo per attrarre al Veneto nuove risorse;*

- *per quanto riguarda le esigenze amministrative della scuola di formazione specifica in medicina generale, si richiamano nello specifico i precedenti protocolli d'intesa che hanno disciplinato l'assegnazione temporanea a tempo pieno presso la Fondazione del dott. Enrico Burtirocco – assistente amministrativo e dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana;*

<i>riferimento del protocollo U.L.S.S. 7 Pedemontana</i>	<i>periodo dal giorno</i>	<i>al giorno</i>
<i>n. 34427 del 16/4/2019</i>	<i>15/4/2019</i>	<i>14/4/2023</i>
<i>n. 32828 del 14/4/2023</i>	<i>15/4/2023</i>	<i>25/6/2023</i>
<i>n. 55380 del 28/6/2023</i>	<i>26/6/2023</i>	<i>27/6/2024</i>
<i>n. 49612 del 29/5/2024</i>	<i>28/6/2024</i>	<i>27/6/2026</i>

- *con nota di protocollo FSSP/0995_26 del 24 marzo 2026 (riferimento protocollo dell'U.L.S.S. 7 Pedemontana n. 28630 in pari data) la Fondazione ha chiesto all'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana di poter rinnovare il periodo dell'assegnazione temporanea del dott. Enrico Burtirocco per un ulteriore triennio evidenziando la persistenza delle seguenti esigenze amministrative nell'ambito dell'organizzazione della scuola di formazione in medicina generale, che comporta – a oggi – la gestione di circa cinquecento allievi suddivisi in quattro corsi:*

- *il pagamento delle borse di studio;*
- *il pagamento dei collaboratori coinvolti (comitato scientifico, tutor mentori, tutor MMG, docenti);*
- *la rendicontazione alla Regione del Veneto di tutte le spese sostenute per la formazione dei medici di medicina generale;*

Visti:

- l'art. 23-bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il consenso espresso all'assegnazione temporanea a tempo pieno presso la Fondazione da parte del dott. Enrico Burtirocco, acquisito al fascicolo istruttorio;

Quanto sopra premesso e richiamato, tra le parti sottoscriventi si conviene quanto segue:

1 - OGGETTO

Il presente protocollo d'intesa, stipulato ai sensi dell'art. 23-bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, disciplina l'assegnazione temporanea a tempo pieno presso Fondazione "Scuola di sanità pubblica" del dott. Enrico Burtirocco, dipendente dell'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana in qualità di assistente amministrativo, affinché svolga l'attività di cui al successivo punto 2.

2 - ATTIVITÀ PROGETTUALE

La figura sarà addetta alla gestione dei finanziamenti e delle rendicontazioni e della erogazione delle borse di studio degli allievi della "Scuola di formazione specifica in medicina generale", nell'ambito della complessiva gestione del bilancio della Fondazione SSP.

In particolare, la Fondazione "Scuola di sanità pubblica" precisa che al dott. Enrico Burtirocco sono attribuite le attività in qualità di responsabile amministrativo nell'ambito della gestione finanziaria e contabile della Fondazione nonché nella redazione del suo bilancio provvedendo, al fine, a dare attuazione a quanto disposto dalla DGR n. 1763/2018, alla gestione e rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del corso di formazione specifica in medicina generale secondo le voci di spesa definite dalla Regione e alla liquidazione delle borse di studio degli studenti.

Per l'espletamento di tali funzioni il dott. Enrico Burtirocco opera presso gli uffici di Montecchio Precalcino della Fondazione "Scuola di sanità Pubblica".

Il dott. Enrico Burtirocco, temporaneamente assegnato a tempo pieno presso la Fondazione "Scuola di sanità pubblica", rimane ad ogni effetto giuridico alle dipendenze dell'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana, ferma restando l'attività prestata a favore della Fondazione stessa ai sensi del presente protocollo d'intesa.

Per tutto il periodo di assegnazione temporanea, l'attività prestata è equiparata al servizio svolto presso l'Azienda di appartenenza, mantenendosi tutti gli istituti previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, compreso il sistema dei diritti dei lavoratori derivanti da normative nazionali.

Resta inteso che l'assegnazione temporanea oggetto del presente protocollo d'intesa non comporta alcuna modifica in relazione ai diritti e alla natura pubblica del rapporto d'impiego del personale con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

A conclusione del periodo di assegnazione temporanea, il dott. Enrico Burtirocco ritornerà ad ogni effetto a rendere le proprie prestazioni per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

3 - DURATA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

Il presente protocollo d'intesa ha decorrenza il giorno 28 giugno 2026 con durata di anni tre e pertanto con scadenza il giorno 27 giugno 2029.

Il protocollo d'intesa è prorogabile previo accordo delle parti nel caso in cui persistano le circostanze temporanee che ne hanno determinato la stipula, ovvero ne subentrino ulteriori non prevedibili.

Il presente protocollo si risolverà:

- per sua scadenza naturale;
- per consensuale volontà delle Parti;
- per recesso unilaterale di una delle Parti, previo preavviso di almeno tre mesi.

4 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico corrisposto al dott. Enrico Burtirocco è quello previsto dal corrispondente contratto collettivo dell'area comparto sanità e dal trattamento previsto dal contratto individuale di lavoro, il cui onere è a carico della Fondazione "Scuola di sanità pubblica".

Ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la Fondazione "Scuola di sanità pubblica" potrà riconoscere al dott. Enrico Burtirocco, in ragione delle attività svolte, un compenso aggiuntivo da ripartire in quote mensili. Anche l'onere economico aggiuntivo sarà a carico della Fondazione "Scuola di sanità pubblica".

L'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana provvederà direttamente all'erogazione dei compensi spettanti a favore del dott. Enrico Burtirocco, tramite emissione del cedolino paga comprensivo della rata dell'importo aggiuntivo mensilmente comunicato dalla Fondazione.

La Fondazione "Scuola di sanità pubblica" ristorerà – di norma trimestralmente – i costi sostenuti da Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana per la copertura delle competenze stipendiali fondamentali e accessorie, al lordo degli oneri di legge, sulla base di appositi rendiconti consuntivi da inviare anch'essi con cadenza di norma trimestrale.

5 - OBBLIGHI E FACOLTÀ DELL'ENTE ASSEGNATARIO

In relazione all'assegnazione temporanea a tempo pieno del dott. Enrico Burtirocco presso la Fondazione, la stessa dovrà osservare i seguenti obblighi:

- affidare al dott. Enrico Burtirocco le mansioni connesse all'attività progettuale di cui alla precedente clausola numero 2;
- comunicare all'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana la rendicontazione mensile contenente tutti i dati necessari per la corretta redazione dei cedolini stipendiali, ivi comprese le voci relative a rimborsi, alle valutazioni dell'operato, alle assenze di malattia, ai permessi e congedi ordinari, secondo i modelli aziendali utilizzati;
- comunicare tempestivamente all'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana gli eventuali infortuni occorsi sul lavoro;
- comunicare tutti i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, rimanendo in capo all'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana l'esercizio delle prerogative disciplinari;
- mettere a disposizione le strutture e l'organizzazione per l'espletamento dell'incarico affidato al personale temporaneamente assegnato.

6 - OBBLIGHI DEL PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSEGNATO

Il dott. Enrico Burtirocco assume le attività affidategli, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione "Scuola di sanità pubblica". Egli è altresì tenuto a rispettare lo statuto, il codice deontologico, il modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001 ed i regolamenti interni della Fondazione "Scuola di sanità pubblica".

7 - RISERVATEZZA

Il presente protocollo impegna le parti e il dott. Enrico Burtirocco a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti all'altra parte senza preventivo esplicito consenso, salvo diversi accordi.



Le parti e il dott. Enrico Burtirocco si impegnano a non divulgare la documentazione reciprocamente fornita e, in ogni caso, a conservarla come depositari fino alla scadenza del presente protocollo d'intesa e per i cinque anni successivi, fatta salva quietanza liberatoria dell'obbligo di custodia rilasciata dall'una alle altre parti quanto diversamente concordato tra le parti.

8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti e il dott. Enrico Burtirocco si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali acquisiti e trattati per lo svolgimento delle attività di cui al presente protocollo d'intesa.

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, le parti e il dott. Enrico Burtirocco prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente protocollo d'intesa.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

9 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente protocollo d'intesa, le parti sottoscrittrici fanno rinvio alle vigenti norme nazionali e regionali in materia.

Bassano del Grappa - Padova, lì _____

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
Il Direttore generale
(dott. Giovanni Carretta)

Fondazione "SSP - Scuola di sanità pubblica"
il Presidente
(prof. Alfredo Guglielmi)